

Dritti di copia apposti
sull'originale riscossi
per Euro € 66



R.G.

1736/10

REP.

9/10

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova, Il sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice *dott. Marco Benatti*, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 dicembre 2010, ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado, con procedimento ex art. 702 bis cpc, iscritta al n. 1736/10 promossa da:

Fallimento [redacted] nonché dei soci D [redacted]

G [redacted] e M [redacted] N [redacted]

rappresentati e difesi dall'avv.to G [redacted] A [redacted] del Foro di Mantova;

- ricorrente -

contro

M [redacted] di B [redacted] F [redacted] e A [redacted] snc,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo e Costanza DE BIASE del Foro di Mantova;

- convenuta -

OGGETTO: domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 40.000,00 in favore della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 44 l.f.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento ricorrente ha rappresentato come, dopo la dichiarazione di fallimento 6/9/2007 della società [REDACTED] e dei suoi soci

illimitatamente responsabili Giuseppe [REDACTED] e M. [REDACTED], quest'ultimo abbia continuato la sua attività d'impresa presentandosi come imprenditore individuale ed emettendo fatture che venivano incassate direttamente dallo stesso. Tra di esse vi erano alcune fatture, per complessivi € 40.000,00, nei confronti della M. [REDACTED] snc oggi convenuta:

secondo il ricorrente il pagamento per € 35.000,00 era avvenuto direttamente nei confronti del M. [REDACTED] e in epoca successiva al fallimento (tra il 3 ottobre e il 6 novembre 2007) mentre i rimanenti € 5.000,00 non sarebbero stati pagati. In applicazione dell'art. 44 lf, i pagamenti suindicati non sarebbero efficaci nei confronti del fallimento e per tali ragioni questi ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'intera somma.

Si è costituita la M. [REDACTED] eccependo l'indeterminatezza e la mancanza di prova in ordine al titolo dedotto, documentando¹ poi di avere pagato al M. [REDACTED] anche l'importo di € 5.000,00 che il fallimento riteneva insoluto, ma soprattutto eccependo che ai pagamenti tutti non sarebbe applicabile l'art. 44 lf in quanto i soci della M. [REDACTED] non sarebbero stati a conoscenza, al momento del pagamento, della situazione di fallimento del M. [REDACTED].
Risulta infatti che, pur essendo stata tempestivamente trasmessa alla CCIAA la

dichiarazione di fallimento della società (doc. 3 di parte ricorrente), lo stesso sarebbe stato annotato al nome del socio M [REDACTED] in relazione alla sua impresa individuale, solamente in data 5/6/09 (doc. 2 di parte convenuta) e quindi dopo i pagamenti che si vorrebbero inefficaci.

Non ^{pagato}condivisibili le eccezioni d'indeterminatezza della domanda, essendo evidente nelle motivazioni del ricorso che essa chiede la condanna al pagamento di € 10.000,00 quale somma complessiva e relativa a una quota di € 35.000,00 ex art. 44 lf mentre € 5.000,00

sarebbero dovute per titolo contrattuale.

Non può essere accolta neppure l'eccezione relativa alla carenza di prova. In relazione all'art. 44 lf, non è infatti necessario provare la fondatezza del titolo ma unicamente l'avvenuto pagamento, e risultano provati documentalmente tutti i pagamenti oggetto della

domanda.

La questione principale - impregiudicata la valutazione di un'eventuale responsabilità della CCIAA nel ritardare l'iscrizione del fallimento nelle "schede" del Registro delle Imprese inerenti i soci illimitatamente responsabili - è quella inerente la "buona fede" del *solvens* nel pagare un fallito il cui *status* risulta solo dalla nota relativa alla società fallita.

Non pare che possa, a tal fine, accogliersi la tesi del fallimento ricorrente secondo cui gli errori del servizio CERVED non possono essere fatti ricadere sul fallimento² (con il

1 All'udienza 15/12/2010

2 vv. verbale d'udienza 15/12/2010

risultato di farli ricadere sulla convenuta n.d.r.). Se, infatti, è vero che il disposto dell'art. 17 della legge fallimentare determina una presunzione generale di conoscenza della declaratoria di fallimento, che deriva dal sistema plurimo di pubblicità previsto da detti articoli per la sentenza declaratoria di fallimento (Cass. 6624/05, 6498/79), è altrettanto vero che l'effetto invocato deve conseguire alla corretta instaurazione di detto regime di pubblicità. Se vi sono stati errori del servizio CERVED, ciò non potrà in alcun modo determinare l'inefficacia dei pagamenti effettuati nei confronti di persona che, anche utilizzando la normale diligenza esigibile nel procurarsi una visura CCIAA al momento

degli stessi (doc. 1 di parte convenuta), risultava ancora *in bonis*. Va, infatti, ricordato che, per quanto risulta agli atti, la convenuta, che ha pagato fatture emesse da M. [REDACTED] N. [REDACTED] in qualità d'imprenditore individuale, non era tenuta a conoscere che lo stesso fosse anche socio illimitatamente responsabile di una società che era fallita pochi giorni prima del primo pagamento.

Non può, peraltro, condividersi la tesi del fallimento secondo cui vi sarebbe stata una violazione del contratto tra il CERVED e l'utente convenuta, perché l'omessa iscrizione nel registro delle imprese è semmai inadempimento dell'obbligo di legge, previsto dall'art. 17 l.f. a carico della CCIAA e a seguito della trasmissione operata dalla Cancelleria, anche per via telematica, della sentenza di fallimento. Non sarebbe violato, quindi, l'obbligo della Camera di Commercio di fornire alla convenuta visure corrispondenti al contenuto del Registro bensì quello d'annotare sul Registro stesso l'intervenuto fallimento.

S

Ne deriva che, se risultasse provato l'inadempimento suindicato e lo stesso avesse cagionato danni al fallimento, sarà onere della procedura rivolgersi all'ente preposto per il risarcimento dell'eventuale danno, non potendolo far ricadere sulla convenuta.

Il rigetto del ricorso dovrebbe comportare la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte convenuta, ma va tenuto conto della peculiarità della situazione in cui il fallimento, al momento del ricorso e per quanto risulta agli atti, non era tenuto a conoscere della mancata iscrizione del fallimento nella "scheda" riguardante l'impresa individuale, ovvero della buona fede della convenuta al momento del pagamento, potendosi ragionevolmente ritenere che l'ente preposto avesse provveduto all'iscrizione anche su di essa. A ciò si aggiunga come non sia provato in atti che la M. [redacted] abbia risposto, evidenziando le proprie ragioni, alle missive (docc. 10 e 11) che chiedevano il pagamento della medesima somma oggi chiesta.

Ciò costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 92 cpc, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Marco Benatti, definitivamente pronunciando nella controversia fra il fallimento

██████ E ████████ D ████████ e M ████████, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

rigetta il ricorso.

compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Mantova, 3 gennaio 2011

Il Giudice

(dott. Marco Benatti)

Benatti

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03 GEN 2011
IL CANCELLIERE

Data comunicazione alle parti e al

CTU. il ... 3 / 1 / 2011 ...
IL CANCELLIERE